



	<b>DIRITTI E DOVERI DEL MALATO RICOVERATO</b>	„ DS “ - PROT-
		REV. 1 del 2007
		Pag. 2 di 5

## **I DOVERI**

1. Il cittadino malato, quando accede ad una struttura operativa della Casa di cura GUARNIERI è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si trova.
2. L'accesso in Casa di cura esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l'impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale.
3. E' dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinuncia, secondo la propria volontà, a cure e prestazioni sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempi e risorse.
4. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all'interno delle strutture sanitarie, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
5. Chiunque si trovi in Casa di cura è chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti. Si ricorda inoltre che per motivi igienico-sanitari e per il rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitare l'affollamento intorno al letto.
6. Per motivi di sicurezza e igienico-sanitari nei confronti dei bambini si sconsigliano le visite in Ospedale dei minori di dodici anni. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in considerazione rivolgendosi al personale medico dell'unità operativa.
7. In situazione di particolare necessità, le visite al degente al di fuori dell'orario prestabilito dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Responsabile del Reparto o da persona da lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi alle regole del reparto ed avere un atteggiamento consono all'ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori sanitari.
8. Nella considerazione di essere parte di una comunità , è opportuno evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto, ecc.).
9. E' dovere rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri degenti. In Ospedale è vietato fumare.

	<b>DIRITTI E DOVERI DEL MALATO RICOVERATO</b>	„ DS “ - PROT-
		REV. 1 del 2007
		Pag. 3 di 5


10. L'organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede, devono essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta l'utenza.
11. E' opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino all'interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi di loro stretto interesse.
12. Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino malato.
13. Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune.

## **I DIRITTI**

1. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
2. In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero e col nome della propria malattia.
3. Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.
4. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.
5. Il malato ha diritto ad essere assistito da personale specializzato ed in numero sufficiente a garantire standards di assistenza ottimali per tutto l'arco della giornata, comprese le ore notturne ed i giorni festivi, con l'assicurazione di una adeguata guardia attiva ed un servizio di reperibilità efficiente per il personale che si ritiene necessario in casi d'urgenza.
6. Il diritto del malato ad essere informato in modo chiaro e comprensibile circa la diagnosi, la terapia, gli esami da eseguire e sulle previsioni relative alla durata della degenza.
7. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; dette

informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.

- 8.** Il paziente ha, altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.
- 9.** Il ricoverato ha diritto ad avere una cartella clinica personale, aggiornata e compilata dal medico curante, scritta in modo leggibile e comprensibile.
- 10.** Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardino, rimangano segreti.
- 11.** Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.
- 12.** Il malato e i suoi parenti hanno diritto ad essere ascoltati dal Responsabile e dai medici di reparto e ad essere ricevuti in orari resi noti con cartelli facilmente visibili.
- 13.** Ogni ammalato può suggerire osservazioni da inserire per iscritto nella cartella clinica sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità terapeutiche o su altre situazioni, e deve essere informato sul rischio a cui verrebbe esposto qualora venisse sottoposto a particolari accertamenti diagnostici.
- 14.** Il malato non autosufficiente ha diritto ad un trattamento integrato e globale che ne assicuri tutta l'assistenza necessaria per il periodo del ricovero, e a forme di dimissioni protette a proseguimento dell'assistenza per situazioni di transitoria inabilità o croniche utilizzando anche strutture di trattamento riabilitativo.
- 15.** Il malato grave o operato ha diritto a non essere disturbato da altri degenti o da visitatori degli stessi e a soggiornare in camere con pochi letti.
- 16.** Ogni ricoverato morente ha diritto a poter vivere con dignità la morte, con mantenimento di un livello ottimale di assistenza medica e psicologica, con la presenza dei familiari in un ambiente tranquillo.
- 17.** Il malato ha diritto alla piena tutela della propria dignità personale, garantendo la riservatezza negli interventi sia sanitari che di igiene personale.
- 18.** Ogni malato ha diritto a ricevere cibo di buona qualità, caldo, secondo diete adeguate e somministrato in orari vicini ai normali ritmi di vita.
- 19.** Il malato ha diritto ad attuare la degenza in ambienti sottoposti a manutenzione tempestiva delle strutture murarie, degli arredi, degli impianti.

 <b>Guarnieri</b> casa di cura accreditata	<b>DIRITTI E DOVERI DEL MALATO RICOVERATO</b>	„ DS “ - PROT-
		REV. 1 del 2007
		Pag. 5 di 5

- 20.** Il malato ha diritto ad usufruire di docce, servizi igienici puliti ed in quantità sufficiente rispetto al numero dei degenti, con dimensioni e caratteristiche tali da essere agibili da parte di anziani e portatori di handicap.